

**Votazione popolare
dell'11 marzo 2012
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare
«Basta con la costruzione
sfrenata di abitazioni
secondarie!»**
- 2** **«Iniziativa sul risparmio per
l'alloggio»**
- 3** **Iniziativa popolare
«6 settimane di vacanza
per tutti»**
- 4** **Decreto federale concernente
il disciplinamento dei giochi
in denaro a favore dell'utilità
pubblica**
- 5** **Legge federale sul prezzo
fisso dei libri**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa popolare si prefigge di limitare al 20 per cento la quota massima di abitazioni secondarie in ciascun Comune della Svizzera. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché nel quadro della revisione della legge sulla pianificazione del territorio sono già state decise limitazioni efficaci.

Spiegazioni	pagine	4–13
Testo in votazione	pagine	9–10

Iniziativa popolare «Iniziativa sul risparmio per l'alloggio»

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa popolare mira ad agevolare fiscalmente il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio. Chiede inoltre che le misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente vengano privilegiate fiscalmente.

Spiegazioni	pagine	14–23
Testo in votazione	pagine	19–20

Iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»

**Terzo
oggetto**

L'iniziativa popolare chiede che tutti i lavoratori abbiano diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Spiegazioni	pagine	24–31
Testo in votazione	pagina	28

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica

**Quarto
oggetto**

Consiglio federale e Parlamento propongono un controprogetto all'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» sotto forma di una modifica costituzionale. Dopo il ritiro dell'iniziativa popolare, il Popolo e i Cantoni sono chiamati a votare su questo controprogetto.

Spiegazioni	pagine 32–39
Testo in votazione	pagine 36–37

Legge federale sul prezzo fisso dei libri

**Quinto
oggetto**

Il Parlamento ha disposto per legge che il prezzo dei libri debba essere unico in tutta la Svizzera. I librai sono dunque obbligati a vendere i libri a un prezzo fisso. Contro la legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni	pagine 40–48
Testo in votazione	pagine 50–53

Iniziativa popolare

«Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare **«Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 123 voti contro 61 e 3 astensioni, il Consiglio degli Stati con 29 voti contro 10 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Le abitazioni secondarie sono spesso utilizzate dalle famiglie per trascorrervi le vacanze. Nelle regioni turistiche della Svizzera esse aumentano l'offerta di posti letto. Anche le persone che lavorano nelle città o negli agglomerati durante la settimana alloggiano sovente in un'abitazione secondaria. La costruzione di abitazioni secondarie comporta tuttavia una maggiore utilizzazione delle superfici e contribuisce in tal modo alla dispersione insediativa. Provoca inoltre un aumento dei prezzi degli immobili, al punto che la popolazione indigena può avere difficoltà a trovare spazi abitativi finanziariamente accessibili. Molti ritengono che sia ormai giunto il momento di adottare una gestione parsimoniosa del suolo e di avere cura del paesaggio.

Contesto

L'iniziativa vuole limitare al 20 per cento la quota di abitazioni secondarie per Comune, nell'intento di arrestare l'espansione disordinata degli insediamenti sul territorio. Inoltre, i Comuni dovranno rendere conto annualmente del rispetto di questa limitazione ed elaborare un piano delle abitazioni utilizzate in permanenza.

Contenuto dell'iniziativa

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa, poiché essa non tiene conto delle diverse situazioni regionali e locali. Per contrastare gli eccessi che si verificano nel settore della costruzione delle abitazioni secondarie, Consiglio federale e Parlamento puntano sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Adottata quale controprogetto all'iniziativa, questa normativa è in vigore dal 1° luglio 2011. Essa obbliga i Cantoni e i Comuni ad adottare misure mirate volte a limitare il numero di nuove abitazioni secondarie.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Attualmente, in Svizzera vi sono circa 500 000 abitazioni secondarie¹, pari a circa il 12 per cento dell'intero parco immobiliare. Le abitazioni secondarie sono molto diffuse nelle regioni a vocazione turistica dei Cantoni dei Grigioni, del Vallese, del Ticino, di Berna e di Vaud. La domanda per questo tipo di abitazioni è forte. Sull'arco dell'anno la loro occupazione è tuttavia assai limitata, tanto che si parla anche di «letti freddi». La costruzione di abitazioni secondarie contribuisce all'espansione disordinata degli insediamenti sul territorio. Inoltre, l'elevata domanda porta a un aumento dei prezzi dei terreni e degli immobili, al punto che la popolazione locale può avere difficoltà a trovare alloggi a prezzi abbordabili.

Contesto

L'iniziativa popolare propone di inserire nella Costituzione un nuovo articolo che limiti la quota massima di abitazioni secondarie in ogni Comune al 20 per cento dell'intero parco immobiliare. Laddove questo limite fosse già stato raggiunto, non sarebbe più possibile costruire nuove abitazioni secondarie. Le abitazioni secondarie esistenti potranno però essere mantenute. Allo stato attuale, la limitazione riguarderebbe circa un quinto dei Comuni svizzeri.

Limitare il numero di abitazioni secondarie

L'iniziativa popolare vuole inoltre obbligare i Comuni a rendere conto annualmente dell'esecuzione dell'articolo costituzionale e a pubblicare un piano che indichi quali abitazioni sono utilizzate in permanenza (il cosiddetto «piano delle quote di abitazioni principali»). In tal senso, l'iniziativa comporterebbe un onere amministrativo supplementare per le autorità.

Obbligo per i Comuni di informare

¹ Base di calcolo: Censimento della popolazione 2000 e statistica degli edifici e delle abitazioni 2010 (UST)

La necessità di intervenire in questo settore è riconosciuta anche dal Consiglio federale e dal Parlamento. Per questa ragione la legge sulla pianificazione del territorio è stata inasprita; le relative modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2011. La revisione è stata inizialmente adottata dal Parlamento quale controprogetto indiretto all'iniziativa.

La legge è già stata inasprita

Per garantire in tutte le regioni un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie, entro il 1° luglio 2014 i Cantoni e i Comuni dovranno adottare, nei loro piani direttori e nei loro piani di utilizzazione, misure adeguate per limitare il numero di nuove abitazioni secondarie. Le prescrizioni sono severe: chi non le adempie entro il termine prescritto, non potrà più concedere autorizzazioni per la costruzione di abitazioni secondarie. Nella sua versione riveduta, la legge prescrive ai Cantoni di limitare il numero di nuove abitazioni secondarie, di promuovere l'industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati e di migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

I Cantoni sono chiamati ad agire

L'attuazione di queste misure avviene tenendo conto delle diverse situazioni locali. Alcuni Comuni limitano il numero di nuove abitazioni secondarie, mentre altri definiscono zone da destinare alla costruzione di abitazioni principali per la popolazione indigena, oppure fanno in modo che i posti letto nelle abitazioni secondarie vengano sfruttati commercialmente e in modo più efficace. Vari Comuni provvedono inol-

Strumenti per limitare il numero di abitazioni secondarie

tre a creare zone alberghiere per impedire che gli alberghi siano trasformati in abitazioni secondarie. La revisione della legge garantisce che vengano tenute in debita considerazione le diverse situazioni regionali e locali.

L'iniziativa non prevede alcuna disposizione che permetta di migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie esistenti o di impedire la trasformazione degli alberghi in abitazioni secondarie. Essa si prefigge unicamente di limitare al 20 per cento la quota di abitazioni secondarie in ogni Comune.

L'iniziativa è
lacunosa



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» depositata il 18 dicembre 2007²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 dicembre 2007 «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 75b⁴ (nuovo) Abitazioni secondarie

¹ La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

² La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ RS 101

² FF 2008 955

³ FF 2008 7597

⁴ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 75a. Siccome nel frattempo l'articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.



Art. 197 n. 8⁵ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 75b⁶ (Abitazioni secondarie)

¹ Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

² I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.

⁶ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 75a. Siccome nel frattempo l'articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Sì all'iniziativa sulle abitazioni secondarie per frenare la svendita delle nostre regioni di montagna

In Svizzera ogni anno nelle zone turistiche vengono costruite più di 8000 case per vacanze nonostante ne esistano già più di **500 000** nelle regioni alpine, nonostante i danni per il paesaggio e nonostante l'incessante costruzione di nuove strade. Le nostre montagne sono sempre più urbanizzate, i paesaggi insostituibili vengono deturpati, la natura devastata.

Le abitazioni secondarie distruggono le nostre regioni di montagna

Scandalosi progetti di urbanizzazione e costruzione di complessi residenziali (ad Andermatt, Aminona, Grimentz ecc.) ricevono autorizzazioni eccezionali. Continui dezonamenti, cambiamenti di destinazione e autorizzazioni particolari sono all'ordine del giorno. E ovviamente sono proprio i nostri paesaggi più pittoreschi e preziosi ad essere distrutti in questo modo parcella dopo parcella.

Le abitazioni secondarie allontanano le famiglie locali

Un'espansione disordinata e irrecuperabile degli insediamenti, valli e versanti deturpati da un mare di edifici, abitati distrutti, città fantasma nelle nostre Alpi, l'allontanamento di inquilini e famiglie dal luogo in cui sono nati e danni costanti all'offerta turistica ne sono il risultato devastante.

Fino ad oggi la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno perso l'occasione di arginare questo sviluppo. Neanche le modifiche alla legge federale sulla pianificazione del territorio hanno potuto arrestare questa politica di distruzione e rimozione: mancano misure efficaci.

Rispondere sì all'iniziativa sulle abitazioni secondarie significa dare una soluzione moderata ad una questione scottante

La nostra iniziativa chiede una quota massima unica per la costruzione di abitazioni secondarie in Svizzera e la fissa **al 20 per cento**: una soluzione pulita, moderata ad un problema urgente che riguarda tutti noi.

Non ne va solo del paesaggio svizzero, ma anche del futuro della nostra patria: garantiamo ai nostri figli e nipoti un futuro degno di essere vissuto, preserviamo la loro eredità, ne siamo responsabili.

Ulteriori informazioni: www.abitazioni-secondarie.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che la costruzione di abitazioni secondarie debba essere sottoposta a severe prescrizioni. L'iniziativa non tiene però conto delle diverse situazioni presenti in Svizzera. Il Consiglio federale è convinto che gli eccessi che si verificano in questo settore possano essere contrastati in modo più efficace con la legge sulla pianificazione del territorio, inasprita di recente. A differenza dell'iniziativa, la nuova legge permette di migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il Consiglio federale tiene particolarmente alla cura del paesaggio. È inoltre consapevole che in questo ambito gli sforzi profusi in talune regioni sono stati finora insufficienti. L'iniziativa non è tuttavia la misura appropriata per contrastare gli eccessi che si verificano nel settore della costruzione di abitazioni secondarie.

Preservare
il paesaggio

L'iniziativa è troppo rigida. La limitazione delle abitazioni secondarie a una quota fissa del 20 per cento dell'intero parco immobiliare porterebbe in molti Comuni a una brusca interruzione dell'attività edilizia, con una conseguente pressione sulle zone in cui la quota non ha ancora raggiunto il 20 per cento. In questo modo verrebbe accentuata l'espansione disordinata degli insediamenti nei Comuni che non sono ancora particolarmente colpiti dal fenomeno. Inoltre, i Comuni rurali con pochi posti di lavoro si troverebbero ulteriormente indeboliti: l'elevato numero di abitazioni secondarie che li contraddistingue è il risultato della partenza di molti loro abitanti. Se l'iniziativa fosse accettata non sarebbe più possibile procedere né alla trasformazione né al rinnovo per scopi di vacanza degli alloggi divenuti vacanti a seguito di questo fenomeno di trasferimento della popolazione.

Le quote non
sono una soluzione
appropriata

Nella sua versione riveduta, la legge sulla pianificazione del territorio permette soluzioni più efficaci. Non solo obbliga i Cantoni e i Comuni a lottare in modo mirato contro gli eccessi

La legge
offre rimedi mirati

che si verificano nella costruzione delle abitazioni secondarie ma, a differenza dell'iniziativa, li costringe a migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie esistenti.

La soluzione della Confederazione è ragionevole ed equilibrata: essa offre maggiore protezione al paesaggio, senza peraltro pregiudicare gli interessi dei Comuni e del turismo. Alle regioni dà la garanzia di poter continuare il loro sviluppo economico.

Gestione
parsimoniosa
del suolo

Con le sue prescrizioni la Confederazione stabilisce un quadro normativo generale, mentre spetta ai Cantoni e ai Comuni decidere sulle misure da adottare a livello locale. A differenza di quanto proposto dall'iniziativa, i Cantoni e i Comuni sono liberi di decidere se il numero di abitazioni secondarie debba essere limitato con contingenti, tasse d'incentivazione o attraverso la delimitazione di zone alberghiere o zone residenziali destinate alla popolazione indigena.

Preservare il
federalismo

La soluzione adottata della Confederazione sta già dando i suoi frutti: dal 1° luglio 2011, la nuova legge sulla pianificazione del territorio impone ai Cantoni e ai Comuni di adottare, nei loro piani direttori e nei loro piani di utilizzazione, disposizioni restrittive per le zone particolarmente colpite dalla costruzione di abitazioni secondarie. Scaduto il termine del 1° luglio 2014, non saranno più autorizzate abitazioni secondarie fino a quando non saranno stati presi i necessari provvedimenti. I Cantoni hanno già iniziato ad adeguare i loro piani direttori, mentre diversi Comuni stanno inasprendo le loro disposizioni in materia. La soluzione della Confederazione permette quindi di contrastare in modo più rapido ed efficace gli eccessi che si verificano nel settore della costruzione di abitazioni secondarie. L'iniziativa non permette invece di raggiungere l'obiettivo. Essa comporterebbe troppi svantaggi. In particolare, non si preoccupa di migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie esistenti.

Gli inasprimenti
sono già efficaci

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!».

Iniziativa popolare

«Per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente
(Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente **(Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)»**?

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto.

L'essenziale in breve

Attraverso il risparmio per l'alloggio si vuole dare la possibilità al maggior numero di persone domiciliate in Svizzera di acquistare la loro casa o il loro appartamento. Il capitale di risparmio agevolato fiscalmente potrà però essere utilizzato solo per il primo acquisto di una proprietà abitativa destinata esclusivamente e in modo permanente ad uso proprio. Un'ulteriore forma di risparmio per l'alloggio è intesa ad agevolare i proprietari che adotteranno misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente.

Che cos'è il risparmio per l'alloggio?

Il risparmio per l'alloggio è oggetto di due iniziative popolari: la presente iniziativa e l'iniziativa «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio», che è stata presentata successivamente e sulla quale si voterà probabilmente il 17 giugno 2012.

L'iniziativa sul risparmio per l'alloggio riguarda esclusivamente le imposte cantonali e comunali. Essa lascia ai Cantoni la facoltà di adottare o meno uno o più dei tre seguenti provvedimenti:

Contenuto dell'iniziativa

- I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa (i cosiddetti *risparmi per l'alloggio*) potranno essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 15 000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni.
- I depositi a risparmio destinati al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (le cosiddette *misure edilizie di risparmio energetico*) potranno essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 5000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni. Anche in questo caso, il provvedimento è limitato alla proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio.
- Inoltre, i Cantoni potranno esentare dall'imposta cantonale e comunale sul reddito i sussidi pubblici a favore del risparmio per l'alloggio e delle misure edilizie di risparmio energetico (i cosiddetti *premi del risparmio per l'alloggio*).

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera la quota delle abitazioni in proprietà, ossia la percentuale delle abitazioni utilizzate dai proprietari sul totale degli alloggi abitati in permanenza, è aumentata in modo considerevole negli ultimi dieci anni. In base al censimento federale della popolazione, nel 2000 era del 34,6 per cento, mentre oggi l'Ufficio federale delle abitazioni la stima attorno al 40 per cento. Nel confronto con i Paesi vicini, la percentuale delle abitazioni in proprietà rimane comunque modesta. Fra i Cantoni sussistono però grandi differenze: infatti, in Cantoni urbani come Basilea Città e Ginevra la percentuale si mantiene al di sotto del 20 per cento, mentre in taluni Cantoni rurali supera il 50 per cento, ossia un tasso paragonabile a quelli che si registrano in Germania, Francia e Austria.

Abitazioni
in proprietà
in Svizzera

In Svizzera chiunque intenda acquistare la propria abitazione può beneficiare già oggi di agevolazioni fiscali: prima del pensionamento è possibile prelevare a tariffe fiscali di favore i fondi previdenziali del 2° pilastro e del pilastro 3a. Secondo l'Ufficio federale delle abitazioni, dal 1995 l'importo complessivo dei prelievi anticipati dal 2° pilastro ammonta a circa 36 miliardi di franchi (stato: fine 2010).

Attuali
agevolazioni

Gli autori dell'iniziativa propongono l'istituzione di ulteriori strumenti per facilitare ai locatari l'accesso alla proprietà abitativa. Essi si basano sull'esperienza del Cantone di Basilea Campagna, che da vent'anni applica un modello di risparmio per l'alloggio agevolato fiscalmente. L'iniziativa intende inoltre incentivare fiscalmente i risanamenti per il risparmio energetico.

Richieste
dell'iniziativa

Il primo provvedimento proposto dall'iniziativa è volto ad agevolare fiscalmente i depositi a risparmio per l'alloggio: le persone domiciliate in Svizzera che desiderano acquistare per la prima volta una proprietà abitativa destinata esclusivamente e in modo permanente ad uso proprio, potranno dedurre dal reddito imponibile depositi a risparmio fino a un

1. Risparmi
per l'alloggio

importo annuo di 15 000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni. Per i coniugi l'importo massimo previsto è di 30 000 franchi all'anno. Scaduto il termine di dieci anni, il capitale accumulato potrà essere prelevato esente da imposte se utilizzato per lo scopo previsto, ossia l'acquisto di una propria abitazione. Saranno invece soggetti a ricupero d'imposta i depositi a risparmio utilizzati per altri scopi. L'introduzione di questo provvedimento nel diritto cantonale è lasciata alla discrezione dei Cantoni.

Il secondo provvedimento proposto dall'iniziativa concerne l'introduzione di agevolazioni fiscali per le misure edilizie di risparmio energetico: le persone che già possiedono una proprietà abitativa, o desiderano acquistarla in un prossimo futuro, potranno dedurre dal reddito imponibile depositi a risparmio fino a un importo annuo di 5000 franchi, per un periodo massimo di dieci anni, per la realizzazione di misure edilizie di risparmio energetico. Per i coniugi l'importo massimo previsto è di 10 000 franchi all'anno. Scaduto il termine di dieci anni, il capitale accumulato potrà essere prelevato esente da imposte se utilizzato per lo scopo previsto, ossia il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per la propria abitazione. Saranno invece soggetti a ricupero d'imposta i depositi a risparmio utilizzati per altri scopi. Anche in tal caso, l'introduzione di questo provvedimento nel diritto cantonale è lasciata alla discrezione dei Cantoni.

In tutti i Cantoni (ad eccezione di Lucerna) è possibile già oggi dedurre dal reddito imponibile gli investimenti destinati a migliorare il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente. Questi investimenti vengono inoltre incoraggiati con sussidi diretti: secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, dal 2010 per il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni vengono messi a disposizione ogni anno dai 280 ai 300 milioni di franchi. Altri programmi d'incentivazione in campo energetico sono inoltre attuati a livello cantonale.

2. Misure edilizie di risparmio energetico

Il terzo provvedimento prevede che i Cantoni possano esentare dall'imposta sul reddito i sussidi statali a favore del risparmio per l'alloggio e delle misure edilizie di risparmio energetico.

3. Premi del risparmio per l'alloggio

Per i Cantoni e i Comuni l'attuazione dell'iniziativa comporterebbe una riduzione delle entrate fiscali. Risulta tuttavia difficile stimare l'entità di questa diminuzione, dato che non è possibile prevedere quali Cantoni introdurranno i provvedimenti previsti. È inoltre impossibile stabilire il numero dei contribuenti che decideranno eventualmente di far capo alle nuove possibilità di risparmio.

Impossibilità di calcolare le minori entrate

Sul tema del risparmio per l'alloggio le cittadine e i cittadini saranno chiamati a esprimersi una seconda volta, verosimilmente il 17 giugno 2012, quando sarà posta in votazione l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio». Questa iniziativa si limita tuttavia a chiedere un'imposizione privilegiata dei depositi a risparmio destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa. Essa prevede inoltre l'introduzione obbligatoria del risparmio per l'alloggio a livello di Confederazione e Cantoni.

Cosa succederà se venissero accettate entrambe le iniziative?

Nel suo messaggio del 18 settembre 2009¹, il Consiglio federale spiega che cosa succederebbe nel caso in cui fossero accettate entrambe le iniziative. In questo caso verrebbe applicato il principio in base al quale la norma posteriore prevale su quella anteriore. In concreto, ciò significa che il primo provvedimento della presente iniziativa – il risparmio per l'alloggio – rimarrebbe senza effetto, in quanto verrebbe sostituito dalle disposizioni proposte dall'iniziativa «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio». Verrebbero invece messi in atto gli altri due provvedimenti, quelli che riguardano le misure edilizie di risparmio energetico e l'esenzione fiscale dei premi del risparmio per l'alloggio.

¹ FF 2009 6081



Testo in votazione

Iniziativa popolare federale «Per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)»

I

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 129a (nuovo) Imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio

¹ I Cantoni possono esentare i depositi a risparmio per l'alloggio dall'imposta sulla sostanza e gli interessi maturati sul capitale di risparmio per l'alloggio dall'imposta sul reddito per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

² I Cantoni possono inoltre prevedere che i depositi a risparmio per l'alloggio possano essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 15 000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera a e fino a un importo annuo di 5000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera b; una tale deduzione è limitata a un periodo massimo di dieci anni. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. L'Assemblea federale può, per ordinanza, adeguare gli importi massimi al rincaro.

³ I depositi a risparmio per l'alloggio ai sensi del presente articolo devono servire per:

- a. il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero; oppure
- b. il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero.

⁴ I depositi a risparmio per l'alloggio possono essere costituiti una sola volta, ma non contemporaneamente, per gli scopi di cui al capoverso 3 e soltanto da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.

⁵ I depositi a risparmio per l'alloggio devono essere aperti presso una banca soggetta alla vigilanza della Confederazione.

⁶ I depositi a risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati non possono essere costituiti in pegno.

⁷ I Cantoni possono prevedere un limite di età per i beneficiari delle agevolazioni fiscali per il risparmio per l'alloggio, un importo annuo minimo del deposito a risparmio per l'alloggio e una durata minima del periodo di risparmio.

⁸ I depositi a risparmio per l'alloggio accumulati e gli interessi maturati sono soggetti a ricupero d'imposta sul reddito secondo le disposizioni cantonali se:

- a. i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati per lo scopo previsto entro due anni dalla scadenza della durata massima del risparmio o dal prelievo anticipato; se entro detto termine non viene utilizzata per lo scopo

¹ RS 101



previsto soltanto una parte dei depositi a risparmio per l'alloggio o degli interessi maturati, le imposte sono ricuperate come reddito soltanto su questa parte;

- b. il titolare dei depositi muore e il coniuge superstite o i discendenti non continuano i suoi depositi a risparmio per l'alloggio per il periodo rimanente come propri depositi a risparmio per l'alloggio;
- c. nei primi cinque anni dopo l'acquisto conformemente al capoverso 3 lettera a l'uso della proprietà abitativa viene modificato durevolmente o la proprietà abitativa è ceduta a terzi senza che la somma ricavata sia utilizzata per l'acquisto in Svizzera di un'altra proprietà abitativa con lo stesso uso.

⁹ In caso di trasferimento in un altro Cantone l'imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio è differita. I Cantoni definiscono una regolamentazione in base alla quale il differimento dell'imposizione decade e viene effettuato un ricupero dell'imposta conformemente al capoverso 8 se i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati nell'altro Cantone per lo scopo previsto.

¹⁰ I Cantoni possono prevedere regole per i casi di rigore se il ricupero d'imposta sui depositi a risparmio per l'alloggio dovesse provocare oneri oggettivamente ingiustificati.

¹¹ I Cantoni emanano disposizioni volte a evitare abusi nell'ambito dell'agevolazione fiscale del risparmio per l'alloggio.

Art. 129b (nuovo) Imposizione dei premi del risparmio per l'alloggio

I Cantoni possono esentare dall'imposta sul reddito i premi conseguiti dal contribuente in relazione con i depositi a risparmio per l'alloggio destinati al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera o al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera. Essi disciplinano i dettagli.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)²

8. Disposizione transitoria degli articoli 129a e 129b

Fino all'entrata in vigore della legislazione federale adattata agli articoli 129a e 129b, i Cantoni possono emanare disposizioni fondate direttamente sugli articoli 129a e 129b.

² Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Sì all'esenzione fiscale del risparmio per l'alloggio

Avere una casa – di preferenza una casa propria – è uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. La Svizzera è tuttavia uno dei Paesi al mondo con la più bassa percentuale di abitazioni in proprietà. **Grazie al risparmio per l'alloggio è possibile acquistare una proprietà abitativa (una casa o un appartamento) senza dover far capo agli averi della cassa pensione e patire una conseguente riduzione della rendita di vecchiaia.**

Sì al risparmio per il risanamento energetico

Sono troppi gli edifici ad uso proprio che sprecano energia. Con il risanamento di questi edifici contribuiamo in modo importante alla protezione dell'ambiente. **Il risparmio per il risanamento energetico incentiva a lungo termine il risanamento degli edifici e l'utilizzo di energie alternative.**

Sì all'esenzione fiscale delle sovvenzioni

Per ridurre l'inquinamento e promuovere le energie rinnovabili, lo Stato sostiene il risanamento energetico degli edifici abitativi. Una parte considerevole di queste sovvenzioni torna però nelle casse statali sotto forma di imposta sul reddito. In sostanza, lo Stato «con una mano dà e con l'altra toglie». **L'iniziativa pone fine a questa situazione insensata.**

Sì all'immediata e adeguata esecuzione dell'iniziativa

I Cantoni possono introdurre il risparmio per l'alloggio subito dopo la votazione, tenendo conto della situazione cantonale (p. es. delle misure di promovimento esistenti) e anche attuando solo in parte l'iniziativa.

Oggi potete dunque porre le premesse dell'esenzione fiscale del risparmio per l'alloggio, del risparmio per il risanamento energetico e dell'abolizione di un prelievo fiscale insensato.

Secondo uno studio condotto dall'istituto di ricerche demoscopiche gfs (diretto da Claude Longchamp), oltre l'80 per cento degli Svizzeri è favorevole al risparmio per l'alloggio. Il Consiglio nazionale ha inoltre accolto l'iniziativa con una maggioranza di due terzi. Quest'anno si voterà peraltro anche sull'iniziativa «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» che chiede l'introduzione obbligatoria del risparmio per l'alloggio sul piano federale e cantonale.

Votate Sì all'iniziativa sul risparmio per l'alloggio!

Ulteriori informazioni: www.bausparen.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La Confederazione e i Cantoni incentivano già oggi l'acquisto della proprietà abitativa, nonché le misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente. L'iniziativa propone l'introduzione di nuove deduzioni fiscali. Essa sfavorisce le persone con un reddito basso o medio, per le quali i vantaggi saranno scarsi o addirittura inesistenti. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Chi ha un reddito basso non è in grado di costituire un deposito a risparmio sufficiente per raccogliere il capitale necessario ad acquistare una propria abitazione. Indagini condotte dall'Ufficio federale di statistica rilevano che le economie domestiche con un reddito annuo lordo di 93 096 franchi riescono a risparmiare in media 5688 franchi all'anno¹. Tuttavia, questo importo è appena sufficiente per acquistare una proprietà abitativa. Tutti coloro che non dispongono della capacità economica sufficiente per costituire un risparmio per l'alloggio saranno dunque svantaggiati. In sostanza, una buona parte della popolazione non potrà approfittare delle agevolazioni fiscali proposte dall'iniziativa. Le persone con un reddito elevato, invece, saranno in grado di acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio anche senza il risparmio per l'alloggio.

Avvantaggiati
i redditi alti

Le misure edilizie di risparmio energetico accorderebbero ai proprietari di abitazioni eccessivi vantaggi fiscali permettendo loro di dedurre dal reddito imponibile, e per la durata massima del periodo di risparmio, il capitale accantonato per l'alloggio. Lo stesso capitale potrebbe essere dedotto una seconda volta qualora venisse investito per interventi di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente.

Agevolazione
fiscale eccessiva

¹ Indagine sul budget delle economie domestiche 2006–2008, Ufficio federale di statistica, Tabella «Revenus et dépenses des ménages selon les classes de revenu» (tabella disponibile solo in francese e tedesco).

Contrariamente a quanto sostiene il Comitato d'iniziativa, i sussidi che vengono accordati per finanziare risanamenti in termini di efficienza energetica di abitazioni già esistenti non costituiscono reddito imponibile. Dai costi complessivi di questi risanamenti potranno essere dedotte solo le spese sostenute dal proprietario. Non vi è quindi alcuna necessità di modificare il diritto vigente.

Non vi è alcuna
necessità di
intervenire

Un'eventuale accettazione dell'iniziativa, con la conseguente attuazione dei provvedimenti proposti, significherebbe per le autorità fiscali cantonali un aumento dei compiti di controllo: esse sarebbero chiamate a verificare se il titolare di un deposito ha il diritto di dedurre i depositi a risparmio dal suo reddito imponibile. Inoltre, dovrebbero controllare che il capitale di risparmio per l'alloggio venga realmente impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio. Ancora più complicate risulterebbero le verifiche e i controlli nel campo delle misure edilizie di risparmio energetico. L'iniziativa è quindi in contraddizione con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario.

Più
burocrazia

Il Parlamento non ha espresso nessuna raccomandazione di voto.

Iniziativa popolare

«6 settimane di vacanza per tutti»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare **«6 settimane di vacanza per tutti»**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 122 voti contro 61 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 10 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Attualmente, in Svizzera ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di vacanza all'anno, a cinque settimane se ha meno di vent'anni. Si tratta del minimo legale. Vi sono però molti contratti di lavoro che prevedono un maggior numero di giorni di vacanza.

Contesto

L'iniziativa chiede che a tutti i lavoratori vengano concesse almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno. In tal modo si intende rendere partecipi i lavoratori dei progressi conseguiti dall'economia svizzera in termini di produttività. Secondo il Comitato d'iniziativa, il prolungamento della durata delle vacanze andrebbe a vantaggio della salute dei lavoratori, oltre che di una migliore qualità di vita, e permetterebbe di conciliare meglio l'attività professionale e la vita familiare.

Contenuto
dell'iniziativa

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. L'attuale regolamentazione in materia di vacanze si è dimostrata valida, in quanto lascia alle parti sociali il necessario margine di manovra per decidere come compensare i progressi conseguiti in termini di produttività, ad esempio aumentando i salari, riducendo gli orari di lavoro o concedendo più vacanze. L'imposizione di vacanze più lunghe porterebbe a una diminuzione di questo margine di manovra. Inoltre, per quanto riguarda il modo in cui compensare le prolungate assenze per vacanza, l'iniziativa non indica se ciò debba avvenire attraverso l'assunzione di personale o un aumento del carico di lavoro degli impiegati.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

L'iniziativa chiede che tutti i lavoratori e le lavoratrici abbiano diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno. Questo minimo legale varrebbe per tutti i rapporti di lavoro, nel settore privato come in quello pubblico, sia nel caso in cui il lavoratore percepisca un salario mensile, giornaliero od orario, sia che lavori a cottimo.

Più vacanze
per tutti

Gli autori dell'iniziativa motivano la loro richiesta con il fatto che vacanze più lunghe permetterebbero un miglior equilibrio fra lavoro e riposo. La produttività – e quindi anche il carico di lavoro che grava sul personale – negli ultimi anni è aumentata in modo considerevole. I lavoratori dovrebbero quindi poter partecipare a questa maggiore produttività beneficiando di più vacanze.

Motivazione
dell'iniziativa

Oggi la legge garantisce un minimo di quattro settimane di vacanza all'anno; i lavoratori che non hanno ancora compiuto vent'anni d'età hanno diritto a cinque settimane. Vi sono però molti datori di lavoro che accordano più vacanze. L'iniziativa si prefigge di aumentare il minimo legale a sei settimane all'anno. I datori di lavoro manterrebbero la facoltà di concedere più vacanze, mentre non potrebbero fissare una durata inferiore al minimo stabilito.

Aumento del
minimo legale

Il testo dell'iniziativa non dice nulla sul modo in cui le prolungate assenze dal posto di lavoro dovrebbero essere compensate in caso di accettazione dell'iniziativa. I datori di lavoro che dovessero decidere di assumere più personale vedrebbero aumentare i loro costi, a scapito della piazza produttiva svizzera. Partendo da una base di 240 giorni lavorativi all'anno e da una settimana di cinque giorni lavorativi, si calcola che una settimana di vacanza in più corrisponderebbe a un aumento di circa il 2 per cento dei costi salariali. Nel caso in cui le imprese decidessero di non aumentare il personale, crescerebbe la pressione sui lavoratori, i quali disporrebbero di minor tempo per svolgere le loro mansioni.

Domande
senza risposta

L'iniziativa precisa invece in che modo dovrebbe avvenire la transizione dall'attuale al nuovo regime in materia di vacanze. Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'iniziativa tutti i lavoratori e le lavoratrici avrebbero diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenterebbe di un giorno all'anno, in modo che dopo sei anni verrebbe raggiunto il numero richiesto di sei settimane di vacanza.

Periodo transitorio
di sei anni



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», depositata
il 26 giugno 2009²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 giugno 2009 «6 settimane di vacanza per tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4

¹ Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.

² Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2009 4959

³ FF 2010 4095

⁴ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

La vita attiva è una maratona, non uno sprint

I cambiamenti strutturali dell'economia hanno causato un aumento della pressione sul posto di lavoro. Oltre l'80 per cento dei lavoratori soffre per lo stress e il forte carico lavorativo. I problemi di salute che ne derivano costano alla Svizzera circa 10 miliardi di franchi all'anno.

A livello internazionale la Svizzera guida la classifica dei Paesi con la maggiore durata settimanale del lavoro ed è invece agli ultimi posti per le vacanze. La pressione esercitata sul posto di lavoro non consente ai lavoratori di conciliare in modo equilibrato la vita professionale e il tempo libero. Manca il tempo per il riposo, per la famiglia o per il volontariato. Le persone in grado di lavorare fino all'età ordinaria di pensionamento sono sempre meno numerose.

Questa evoluzione è accentuata dall'invecchiamento della popolazione attiva. Studi effettuati nell'ambito della medicina del lavoro hanno provato che solo ripetute interruzioni dell'attività lavorativa di almeno due settimane permettono di recuperare pienamente le forze. In tal modo si potrebbero ridurre sovraccarichi di lunga durata e malattie croniche, preservando la salute dei lavoratori.

Sei settimane di vacanza sono meritate ed economicamente sostenibili

Le sei settimane saranno introdotte gradualmente nell'arco di sei anni. In tal modo i lavoratori parteciperanno in modo equo al notevole progresso economico realizzato negli ultimi 20 anni. Per l'economia l'aumento dei costi salariali pari complessivamente al due per cento è sostenibile.

L'iniziativa popolare porrà fine alle grandi differenze dell'attuale regolamentazione delle vacanze e garantirà a tutti i lavoratori in Svizzera lo stesso diritto minimo alle vacanze.

L'iniziativa «6 settimane di vacanza per tutti» è una risposta mirata e moderna al pesante carico, attuale e futuro, che grava sui lavoratori.

Ulteriori informazioni: www.sechswochenferien.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Solo chi è sano e riposato può svolgere un buon lavoro. Per questo motivo il Consiglio federale è favorevole alle regolamentazioni che garantiscono il riposo e il benessere necessari. L'iniziativa determinerà un aumento dei costi salariali, a scapito della piazza produttiva svizzera, senza d'altronde garantire una diminuzione della pressione sui lavoratori. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'aumento delle assenze dovute alle vacanze deve essere compensato, in un modo o nell'altro. Le imprese devono decidere se assumere nuovo personale o se obbligare i loro dipendenti a svolgere il lavoro in un tempo più breve. Sulla questione, però, il testo dell'iniziativa non si esprime. Non si sa quindi chi, fra i datori di lavoro e i lavoratori, dovrà sopportare le maggiori conseguenze nel caso in cui l'iniziativa venisse accettata.

Chi subirà le
maggiori
conseguenze?

Per i datori di lavoro l'assunzione di nuovo personale comporta un aumento dei costi. Ogni settimana di vacanza accresce di circa il 2 per cento i costi salariali. Tale aggravio risulterebbe difficilmente sostenibile soprattutto dalle piccole e medie imprese, indipendentemente dalla situazione economica. In definitiva, questi costi supplementari graverebbero sull'intera piazza produttiva svizzera, tanto che la sua competitività ne risulterebbe indebolita.

Un aggravio per la
piazza produttiva
svizzera...

Se, per ragioni finanziarie o per altri motivi, i datori di lavoro decidessero di non assumere nuovo personale per compensare l'aumento delle assenze dovute alle vacanze, l'iniziativa mancherebbe il suo scopo. Infatti, per il lavoratore vi può essere meno stress solo nel caso in cui il lavoro venga ripartito fra più persone. In caso contrario la pressione sul singolo non fa che aumentare. La speranza che più settimane di vacanza consentano di preservare la salute dei lavoratori, e risparmiare nel contempo sui costi della sanità, potrebbe quindi essere illusoria.

... o per i
lavoratori

L'attuale regolamentazione in materia di vacanze si è dimostrata valida. Permette infatti alle parti contraenti e agli interlocutori sociali di adottare soluzioni su misura. In numerosi settori si è concordato, per esempio, di concedere una o due settimane di vacanza supplementari alle persone con più di 50 anni, giudicandola una misura sensata ed economicamente sostenibile. Questo genere di soluzioni concordate fra partner sono possibili in quanto la libertà contrattuale concede il necessario margine di manovra. L'imposizione di vacanze più lunghe restringerebbe tale margine. Per i datori di lavoro sarebbe sempre più difficile tener conto dei bisogni dei singoli impiegati, e quindi decidere eventuali aumenti salariali, riduzioni del tempo di lavoro o altri miglioramenti delle condizioni lavorative, quali gli impieghi a tempo parziale, un orario di lavoro più flessibile o la creazione di strutture per la custodia dei figli.

La normativa
vigente prevede
soluzioni su
misura

La Svizzera non teme neanche il confronto internazionale. Se si considera il diritto legale alle vacanze e le attuali soluzioni negoziate fra le parti sociali, il Consiglio federale ritiene che non sussista alcun ritardo rispetto ad altri Paesi.

Nessun ritardo
rispetto ad altri
Paesi

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «6 settimane di vacanza per tutti».

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica

(Controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», ritirata)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il **disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica**? (Controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», ritirata)

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione costituzionale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 140 voti contro 3 senza astensioni, il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 0 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Case da gioco, lotterie, scommesse sportive: in Svizzera si gioca intensamente. Ogni anno l'ente pubblico riscuote da questi giochi in denaro somme importanti, che sono destinate a scopi di pubblica utilità e all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Situazione
iniziale

Nel 2009 è stata depositata l'iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune». Essa è stata ritirata a favore di un controprogetto elaborato congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Comitato d'iniziativa e altri attori. Visto che è prevista una modifica costituzionale, il Popolo e i Cantoni sono chiamati a pronunciarsi in votazione.

Iniziativa e
controprogetto

Il controprogetto disciplina l'intero settore dei giochi in denaro, vale a dire le case da gioco e tutti gli altri giochi in denaro, come lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza. La competenza per la legislazione sui giochi in denaro spetta alla Confederazione. La competenza esecutiva nel settore delle case da gioco rimane alla Confederazione. La competenza esecutiva riguardo agli altri giochi in denaro è affidata dall'articolo costituzionale ai Cantoni. Il controprogetto prevede che il ricavo di lotterie e scommesse sportive sia integralmente destinato a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. I proventi della tassa sulle case da gioco sono destinati come finora all'AVS e all'AI. Infine, l'articolo costituzionale obbliga la Confederazione e ora anche i Cantoni a tener conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. In tal modo gli obiettivi principali dell'iniziativa ritirata sono realizzati.

Contenuto del
controprogetto

Consiglio federale e Parlamento ritengono che il controprogetto costituisca una buona base per disciplinare i giochi in denaro. Raccomandano pertanto di accettare il nuovo articolo costituzionale.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera, come altrove, si gioca in denaro da secoli. Roulette, blackjack, lotto a numeri, Euro Millions, scommesse sulle partite di calcio o sulle corse ippiche: l'offerta è ampia, anche in Internet. Nel 2010 l'ente pubblico ha riscosso dagli utili di case da gioco, lotterie e scommesse sportive quasi un miliardo di franchi: 545 milioni sono stati destinati a scopi di pubblica utilità, 390 milioni all'AVS.

Importanza dei giochi in denaro

Il controprogetto prevede che la Confederazione disciplini integralmente l'intero settore dei giochi in denaro, ossia le case da gioco e altri giochi in denaro, quali lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza. Per quanto concerne le case da gioco, il controprogetto mantiene l'attuale sistema ben collaudato: per aprire e gestire un casinò occorre la concessione della Confederazione. Come finora quest'ultima riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti destinata all'AVS e AI.

Competenze della Confederazione

Da parte loro, i Cantoni rimarranno competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei giochi in denaro, come lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza. Anche se questa competenza sarà ora sancita nella Costituzione, non cambia sostanzialmente nulla rispetto alla situazione attuale. Infine, il controprogetto stabilisce che il prodotto di lotterie e scommesse sportive sia integralmente destinato a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Il controprogetto conferisce anche maggiore importanza a questa normativa, perché la eleva dal livello di legge a quello costituzionale.

Competenze dei Cantoni

Nel gioco in denaro si annidano diversi pericoli: la dipendenza dal gioco, ma anche la truffa, i reati commessi per procurarsi i mezzi finanziari per giocare e il riciclaggio di denaro. Il nuovo articolo costituzionale obbliga la Confederazione, e ora anche i Cantoni, a tenere conto di questi pericoli e a proteggere in modo adeguato la popolazione considerando le specificità dei diversi giochi. Il mandato è così formulato in modo decisamente più concreto rispetto ad oggi.

Protezione dai pericoli

Il controprogetto prevede inoltre l'istituzione di un organo comune composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Questo organo deve provvedere affinché Confederazione e Cantoni adempiano i rispettivi compiti in modo coordinato.

Coordinamento

All'elaborazione del controprogetto hanno partecipato Confederazione, Cantoni, Comitato d'iniziativa e altri attori. Il controprogetto poggia dunque su un ampio consenso. In Parlamento non ha praticamente incontrato opposizioni. È stato chiesto di rafforzare ulteriormente la protezione dalla dipendenza dal gioco e dagli altri pericoli connessi con i giochi in denaro. Questa richiesta può essere considerata nell'ambito della legislazione di attuazione.

Ampio consenso



Testo in votazione

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica (controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»)

del 29 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»,
depositata il 10 settembre 2009²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010³,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro

¹ La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

² Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza:

- a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
- b. delle scommesse sportive;
- c. dei giochi di destrezza.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

⁵ La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una

¹ RS 101

² FF 2009 6125

³ FF 2010 7023

protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

⁶ I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

⁷ La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente alla stessa secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.⁴

⁴ L'iniziativa popolare è ritirata. La votazione popolare a questo proposito non ha luogo.

Gli argomenti del Consiglio federale

Il controprogetto costituisce una buona base per l'elaborazione di una legislazione federale in materia di giochi in denaro al passo con i tempi. Grazie al nuovo articolo costituzionale il legislatore potrà tenere conto dei pericoli connessi con i giochi in denaro, permettendo al contempo un'offerta attrattiva. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Le squadre di calcio giovanili, il Museo svizzero dei trasporti di Lucerna, il Castello di Chillon o gli asili nido: sono solo alcuni esempi di organizzazioni e istituzioni che oggi beneficiano di un sostegno finanziario grazie ai proventi riscossi dai Cantoni con le lotterie e le scommesse sportive. Il nuovo articolo costituzionale garantisce che in futuro gli utili di questi giochi in denaro saranno impiegati per scopi di pubblica utilità. In tal modo assicura il finanziamento di numerose attività in ambito culturale, sociale e sportivo. Molte di queste attività svolgono un'importante funzione nella società ed è spesso assai difficile finanziarle in altro modo. Anche le case da gioco continuano a versare una tassa a favore della collettività: gran parte dei loro introiti sarà destinata anche in futuro all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Garantire un sostegno prezioso

I pericoli connessi con i giochi in denaro, in particolare la dipendenza dal gioco, devono essere presi sul serio. Il nuovo articolo costituzionale tiene conto di questa esigenza: è formulato in modo più concreto rispetto alla disposizione in vigore e, oltre alla Confederazione, chiama in causa anche i Cantoni. Entrambi devono tenere presente i pericoli connessi con i giochi in denaro nella legislazione e nella sorveglianza sui giochi e proteggere adeguatamente la popolazione.

Contro la dipendenza dal gioco e altri pericoli

Il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione un'estesa competenza di disciplinare l'intero settore dei giochi in denaro, compresi i giochi di destrezza e i giochi in denaro in Internet. L'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza sui giochi in denaro non è tuttavia di competenza esclusiva della Confederazione: questa è competente nel settore delle case da gioco, i Cantoni in quello dei giochi in denaro offerti al di fuori delle case da gioco. Per coordinare questi compiti esecutivi tra Confederazione e Cantoni occorre un organo di coordinamento, previsto dall'articolo costituzionale.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica.

Legge federale sul prezzo fisso dei libri

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 18 marzo 2011 sul **prezzo fisso dei libri** (LPLib)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sul prezzo fisso dei libri.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 96 voti contro 86 e 5 astensioni, il Consiglio degli Stati con 23 voti contro 19 e un'astensione.

L'essenziale in breve

Nella *Svizzera tedesca* fino al 2007 i libri erano sottoposti a un regime di prezzi fissi: alle librerie era imposto il prezzo dei libri. Nella *Svizzera romanda* il prezzo dei libri è libero dagli anni Novanta. Nella *Svizzera italiana* lo è sempre stato.

Contesto

Il prezzo dei libri nella Svizzera tedesca era concordato contrattualmente tra editori, grossisti e librai. Nel 2007 il Tribunale federale ha dichiarato tale pratica illecita. Da allora i prezzi sono liberi. Nel 2004 è stata depositata un'iniziativa parlamentare che chiede di disciplinare per legge il prezzo dei libri a livello svizzero. Da questa iniziativa trae origine la nuova legge.

Situazione iniziale

Secondo la legge federale sul prezzo fisso dei libri, l'editore o il distributore grossista stabilisce il prezzo di vendita finale dei libri in Svizzera. Il libraio è dunque obbligato a vendere i libri a un prezzo fisso.

Elementi principali della nuova legge

Contro la presente legge è stato lanciato il referendum. Il prezzo fisso dei libri costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella libera economia di mercato. I consumatori dovrebbero pagare prezzi più elevati.

Motivi del referendum

Il Parlamento ritiene che il prezzo fisso dei libri sia uno strumento adeguato per sostenere gli autori, gli editori e il commercio dei libri in Svizzera e per tutelare il bene culturale «libro». Il prezzo fisso dei libri promuove la varietà culturale. Il Consiglio federale era inizialmente contrario al prezzo fisso dei libri; ora sostiene la posizione del Parlamento, come previsto in simili casi dalla legge federale sui diritti politici¹.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

¹ Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 10a cpv. 4; RS 161.1)

Il progetto in dettaglio

Il libro è un importante bene culturale e vettore dell'identità di un Paese. Con il prezzo fisso dei libri s'intende promuovere la varietà e la qualità di questo bene culturale. Il maggior numero possibile di lettori deve avere accesso ai libri alle migliori condizioni possibili.

Perché prezzi fissi per i libri

Il prezzo fisso dei libri si applica ai libri nuovi scritti in una lingua nazionale svizzera editi o commercializzati in Svizzera. I libri editi all'estero rientrano nel campo d'applicazione della legge se sono importati in Svizzera a titolo professionale, dunque a scopi commerciali. Entra in considerazione anche il commercio elettronico, compreso quello transfrontaliero. La legge menziona però esplicitamente soltanto l'importazione a titolo professionale. Non c'è una base legale che consenta alle autorità di esercitare un controllo sul commercio elettronico transfrontaliero.

A quali libri si applica la legge?

L'editore o l'importatore stabilisce il prezzo finale di vendita dei libri da lui editi o importati. Pubblica il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o di eventuali modifiche del prezzo. Il libro deve essere venduto a prezzo fisso per almeno 18 mesi.

Chi stabilisce i prezzi?

I librai vendono i libri ai prezzi stabiliti dagli editori o dagli importatori. Essi possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale. Altri sconti possono essere accordati a biblioteche pubbliche e in caso di vendita di più esemplari.

Chi deve attenersi al prezzo fisso?

Il settore stesso deve verificare che il prezzo fisso dei libri sia osservato. La legge mette a disposizione delle associazioni professionali ed economiche e delle associazioni dei consumatori possibilità per promuovere azioni al foro civile.

Chi sorveglia l'esecuzione?

Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi dei libri. Se riscontra prezzi notevolmente più alti rispetto all'estero, può proporre al Consiglio federale di stabilire la differenza massima di prezzo ammessa rispetto all'estero. Il Consiglio federale può decidere per i libri in tedesco, francese e italiano una diversa differenza di prezzo rispetto all'estero.

Chi sorveglia
i prezzi di vendita
finali?

L'iniziativa di disciplinare il prezzo dei libri è stata presa dal Parlamento. Nel suo parere del 20 maggio 2009 il Consiglio federale si è pronunciato sul progetto di legge in senso negativo². Il Governo ritiene che il prezzo fisso dei libri costituisca un intervento illecito sul mercato secondo la Costituzione federale vigente. Inoltre dubita che con il prezzo fisso dei libri si raggiunga lo scopo auspicato, ossia assicurare un ampio assortimento di libri e l'accesso all'offerta di libri al maggior numero possibile di persone.

Posizione
originaria del
Consiglio
federale

² Foglio federale 2009, pag. 3565 segg.

Gli argomenti del Comitato referendario

Per libri a buon mercato: NO a prezzi fissati dallo Stato!

A dispetto del parere del Consiglio federale, il Parlamento ha deciso di reintrodurre il prezzo fisso per i libri. Le case editrici potranno quindi stabilire autonomamente i prezzi, peraltro già elevati, e imporli ai librai. I maggiori perdenti saranno i lettori, poiché dovranno pagare i libri a prezzi eccessivi. Ci opponiamo a una simile dittatura dei prezzi.

NO a libri troppo cari: i sostenitori del prezzo fisso dei libri non fanno menzione dei loro interessi economici e sostengono di perseguire unicamente la promozione del libro quale bene culturale. L'imposizione di prezzi elevati è un curioso metodo promozionale. Per incentivare la lettura occorre piuttosto vendere i libri a un prezzo accessibile!

NO all'assalto al portafoglio degli Svizzeri: in Svizzera oltre il 90 per cento dei libri venduti sono importati e più della metà del mercato del libro è controllato da grandi case editrici estere, interessate unicamente all'elevato potere d'acquisto della popolazione svizzera. Ben lungi dal promuovere la cultura, la nuova legge non farà che accrescere il turismo degli acquisti verso i Paesi limitrofi.

NO alla scomparsa delle piccole librerie: la nuova legge fissa artificialmente prezzi elevati e vieta gli sconti superiori al 5 per cento. Le piccole librerie innovative hanno da tempo imparato a districarsi nel libero mercato: il vincolo del prezzo fisso frenerà il loro sviluppo. La nuova legge crea dunque una spaccatura anche all'interno del settore.

NO a una regolamentazione irrealistica del commercio in rete: il prezzo fisso dei libri si applica anche al commercio via Internet, il che è assurdo. I doganieri svizzeri non sono infatti autorizzati a controllare i pacchi contenenti libri ordinati online all'estero. I commercianti svizzeri saranno quindi tenuti a rispettare la legge, mentre i loro concorrenti stranieri non avranno nulla da temere in caso di infrazione. I libri elettronici sono invece espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge e potranno pertanto essere offerti a prezzi inferiori. Le imprese estere, come Amazon, Apple e Google non resteranno certo a guardare.

Per tutti questi motivi, votate NO al prezzo fisso dei libri!

Per maggiori informazioni: www.buchpreisbindung-nein.ch

Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento

Il prezzo fisso dei libri promuove la varietà dell'offerta libraria. Esso protegge il commercio di libri. Le esperienze finora maturate indicano che un mercato librario senza prezzo fisso può comportare a lungo termine prezzi più alti. Tutti i Paesi limitrofi ad eccezione del Liechtenstein disciplinano il prezzo dei libri. Il Parlamento sostiene il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il libro quale bene culturale e vettore dell'identità di un Paese ha per la Svizzera una grande importanza. I libri custodiscono la conoscenza, ravvivano la fantasia e preservano il pluralismo linguistico. Questo bene culturale è minacciato nella sua varietà e qualità, perché negli ultimi anni molte librerie indipendenti sono scomparse.

Il libro quale bene culturale

Gli editori svizzeri, che nel confronto internazionale producono pochi libri, hanno uno scarso influsso sul mercato. La loro sopravvivenza dipende dalla presenza dei loro libri in commercio. Se il commercio del libro si concentra nelle mani di pochi grandi gruppi, la probabilità che i libri di editori svizzeri entrino nei circuiti di vendita diminuisce notevolmente. Il peggioramento delle condizioni di mercato per gli editori svizzeri mette in difficoltà anche gli autori. Per pubblicare le loro opere hanno bisogno di un panorama editoriale diversificato e ben radicato a livello locale. Il prezzo fisso del libro rafforza questa rete su scala nazionale. Il prezzo fisso del libro è uno strumento di promozione culturale che funziona senza sussidi.

Rafforzare gli editori e gli autori

Il prezzo fisso dei libri garantisce un commercio ad armi pari: senza il prezzo fisso i supermercati e le grandi catene librerie possono praticare sconti aggressivi e vendere a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino. Il fatturato sui bestseller consente alle piccole e medie librerie di compensare il modesto guadagno realizzato sui titoli meno facili da vendere. La vendita dei bestseller nei supermercati o nelle grandi librerie erode le basi finanziarie delle piccole e medie librerie. Questo

Ad armi pari

è quanto è accaduto, per esempio, nella Svizzera romanda: lì il calo del numero di librerie e case editrici è stato molto più drastico rispetto alla Svizzera tedesca, dove fino al 2007 il prezzo fisso per contratto ha tutelato le piccole librerie³.

Una fitta rete di librerie non è importante solo per garantire che l'offerta di libri sia accessibile alla popolazione, ma anche per promuovere una maggiore varietà dell'offerta. Molti degli acquisti in libreria avvengono in modo spontaneo. Sono i libri poco noti a trarne il massimo vantaggio. Le esperienze condotte all'estero lo confermano: l'abolizione del prezzo fisso del libro ha provocato a medio termine il crollo dell'offerta di nuove opere³. Allo stesso tempo sono aumentate le quote di mercato dei supermercati e dei rivenditori di libri in Internet.

Mantenere
un'offerta variata

Le esperienze finora maturate provano che un mercato del libro senza prezzo fisso genera prezzi più elevati. In Gran Bretagna, per esempio, l'abolizione del prezzo fisso ha portato a un aumento del prezzo dei libri di gran lunga maggiore di quello dei prezzi al consumo³. Da un lato, i prezzi dei best-seller sono scesi, dall'altro sono aumentati i prezzi dei libri meno richiesti, che non hanno potuto più approfittare del sovvenzionamento trasversale garantito in regime di prezzo fisso. Anche in Svizzera si è potuto osservare tale tendenza: nella Svizzera romanda (senza il prezzo fisso dei libri) la differenza di prezzo rispetto all'estero è sensibilmente più alta rispetto alla Svizzera tedesca nei periodi in cui vigeva il prezzo fisso³.

Senza il prezzo
fisso, libri sempre
più cari

³ Gli esempi in questo capitolo sono tratti dal «Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 2009 sull'iniziativa parlamentare 04.430. Regolamentazione dei prezzi dei libri», Foglio federale 2009, pagg. 3533–3544.

La legge presenta vantaggi anche per i consumatori. Essi sono protetti dalle differenze di prezzo eccessive rispetto all'estero. Il Sorvegliante dei prezzi può intervenire contro i prezzi abusivi. Se riscontra in Svizzera prezzi notevolmente più alti rispetto ai Paesi limitrofi, può proporre al Consiglio federale di stabilire le differenze massime di prezzo ammesse rispetto all'estero, tenuto conto delle regioni linguistiche. In tal modo il Consiglio federale può imporre al settore del libro di trasferire i vantaggi valutari in caso di apprezzamento del franco.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sul prezzo fisso dei libri.



Testo in votazione

Legge federale sul prezzo fisso dei libri (LPLib)

del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 69 capoverso 2 e 103 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 2009²;
visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 2009³,
decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende:

- a. promuovere la varietà e la qualità del bene culturale libro;
- b. garantire che il maggior numero possibile di lettori abbia accesso ai libri a condizioni ottimali.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il prezzo dei libri nuovi, privi di difetti, scritti in una lingua nazionale svizzera e:

- a. editi in Svizzera;
- b. importati in Svizzera a titolo professionale; o
- c. commercializzati in Svizzera.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *libro*: ogni prodotto editoriale in forma stampata e ogni prodotto combinato di cui il prodotto editoriale in forma stampata è l'elemento principale; non sono segnatamente considerati libri i giornali, i periodici, le partiture e i prodotti cartografici;
- b. *prezzo di vendita finale*: il prezzo al quale il libro è offerto all'acquirente finale in Svizzera, IVA inclusa;
- c. *acquirente finale*: chi acquista libri per fini diversi dalla rivendita;

¹ RS 101
² FF 2009 3533
³ FF 2009 3565

- d. *libraio*: chi vende a titolo professionale libri ad acquirenti finali.

Art. 4 Determinazione del prezzo

¹ L'editore o l'importatore stabilisce il prezzo di vendita finale dei libri da lui editi o importati.

² Pubblica il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o della modifica del prezzo, indicando anche la data di uscita del libro o la data della modifica del prezzo.

³ Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi dei libri (art. 4 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1985⁴ sulla sorveglianza dei prezzi). Può proporre al Consiglio federale di stabilire mediante ordinanza le differenze massime di prezzo ammesse rispetto all'estero, tenuto conto delle regioni linguistiche.

Art. 5 Prezzo fisso

I librai possono vendere i libri soltanto al prezzo di vendita finale stabilito conformemente all'articolo 4.

Art. 6 Sconto generale

I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale.

Art. 7 Sconti particolari

¹ Sul prezzo di vendita finale possono essere accordati sconti:

- a. in caso di vendita a biblioteche pubbliche che dispongono di un budget annuo per l'acquisto di libri di:
 1. al massimo 500 000 franchi: fino al 10 per cento,
 2. oltre 500 000 e al massimo 1 000 000 di franchi: fino al 15 per cento,
 3. oltre 1 000 000 di franchi: sconto libero;
- b. in caso di vendita di più esemplari dello stesso libro:
 1. da 11 a 50 esemplari: fino al 10 per cento,
 2. da 51 a 100 esemplari: fino al 15 per cento,
 3. oltre i 100 esemplari: fino al 20 per cento;
- c. in caso di vendita in blocco di una serie di opere connesse o di prenotazione di un'opera prima della sua pubblicazione completa: sconto libero;
- d. per i libri che i club del libro vendono ai loro membri in una veste tipografica propria e a una data posteriore a quella dell'edizione originale: sconto libero.

² Tali sconti sono cumulabili con quello di cui all'articolo 6, ma non tra loro.

⁴ RS 942.20



Art. 8 Durata del prezzo fisso

Se un libro è stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero, l'editore o l'importatore può dichiarare che il vincolo del prezzo fisso è terminato. Deve pubblicare previamente la relativa dichiarazione.

Art. 9 Vendita a commercianti estranei al settore

Gli editori, gli importatori e i grossisti non possono rifornire a prezzi più bassi o a condizioni comunque più favorevoli i librai il cui assortimento non sia composto prevalentemente di libri.

Art. 10 Azioni

¹ Chi è lesa o minacciata nei suoi interessi economici da un'infrazione agli articoli 4-9 può domandare al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

² Può chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

³ Può, giusta il Codice delle obbligazioni⁵, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 11 Azioni di organizzazioni

Le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche:

- a. dalle associazioni professionali ed economiche d'importanza nazionale o regionale autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici:
 1. degli editori,
 2. degli importatori,
 3. dei grossisti,
 4. dei librai,
 5. degli autori;
- b. dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

Art. 12 Rappresentante del settore

¹ Il settore designa un rappresentante incaricato di tutelare gli interessi dei suoi membri indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

² Il rappresentante del settore può proporre le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

⁵ RS 220

Art. 13 Tribunali arbitrali

I tribunali arbitrali permanenti specializzati nell'applicazione della presente legge devono:

- a. accettare tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria, se le parti li adiscono in base a un patto d'arbitrato valido;
- b. offrire le stesse condizioni a tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria;
- c. essere indipendenti dalle associazioni di categoria.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue l'11 marzo 2012:

- No all'iniziativa popolare
«Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
- Il Parlamento non formula nessuna raccomandazione riguardo all'«Iniziativa sul risparmio per l'alloggio»
- No all'iniziativa popolare
«6 settimane di vacanza per tutti»
- Sì al decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica
- Sì alla legge federale sul prezzo fisso dei libri

Chiusura redazionale:
30 novembre 2011

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch